

TI_GERICHTE 80.2023.243 vom 10. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.243

FR: TI_GERICHTE 80.2023.243 du 10 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 80.2023.243 del 10 ottobre 2023

Regeste

Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, pensionamento anticipato, versamento di un'indennità alla ex moglie, non deducibile dalla base imponibile

Erwägungen

E. 1

È contestata l'applicazione della scala delle aliquote per persone sole ai fini del calcolo dell'imposta annua intera sul capitale del 2° pilastro. Secondo il ricorrente, il capitale previdenziale da lui ricevuto in occasione del prepensionamento è stato ripartito con _____, dalla quale era separato giudizialmente dal 2007 e divorziato dal 4 gennaio 2023. Motivo per il quale la sua situazione non sarebbe comparabile né con quella di coniugi non separati – i quali beneficiano dell'aliquota più vantaggiosa per persone coniugate – né con quella di un single, il quale non deve suddividere il capitale della previdenza. Nel caso specifico, l'aliquota applicata, oltre che penalizzante, sarebbe lesiva dei principi della capacità contributiva e parità di trattamento.

E. 2.1

In primo luogo, si deve verificare se sia legittima la decisione dell'autorità di tassazione di calcolare l'imposta annua intera applicando l'aliquota per persone sole e non quella per coniugati.

E. 2.2.1

L'art. 38 cpv. 1 LIFD, prevede che le prestazioni in capitale secondo l'art. 22 LIFD (vale a dire i redditi da fonti previdenziali), come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera. Secondo l'art. 38 cpv. 1 bis LIFD, l'imposta è fissata per l'anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti. L'art. 38 cpv. 2 stabilisce che l'imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 capoversi 1, 2 e 2 bis LIFD, primo periodo.

E. 2.2.2

Per l'imposta cantonale, l'art. 38 cpv. 1 LT dispone che siano imposte separatamente, con un'imposta annua intera, le prestazioni in capitale secondo l'art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 cpv. 2 LT (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT). Secondo l'art. 38 cpv. 2 LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione

annua corrispondente; l'aliquota minima è del 2 per cento.

E. 2.3.1

Per quanto attiene all'aliquota applicabile, dottrina e giurisprudenza ritengono decisiva la situazione familiare esistente alla fine del periodo fiscale e non al momento della scadenza della prestazione previdenziale (Laffely Maillard , in: Noël/Aubry [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 10 ad art. 38 LIFD, p. 580). Ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applicherà l'aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), mentre a tutti gli altri contribuenti sarà applicata quella ordinaria (aliquota per altri contribuenti) (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2019, n. 17 ad art. 38 LIFD).

E. 2.3.2

Questi aspetti sono stati approfonditi nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni intitolata "Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta". Trattandosi quindi delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, l'aliquota per persone coniugate (art. 36 cpv. 2bis LIFD, primo periodo), esclusa la deduzione dall'ammontare dell'imposta per ogni figlio, contenuta nell'aliquota per genitori, (cfr. art. 36 cpv. 2 bis , secondo periodo), si applica anche alle prestazioni in capitale della previdenza delle famiglie monoparentali e delle persone coniugate con figli (Circolare sull'imposizione della famiglia, cifre 13.1. e 13.4.11; Jaques , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 5 ad art. 36 LIFD).

E. 2.4

Il Tribunale federale, in due sentenze risalenti rispettivamente al 2011 (2C_954/2010 dell'8.12.2011) ed al 2016 (2C_337/2016 del 10.10.2016) inerenti entrambe le imposte cantonali e comunali su una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza professionale, si è dovuto determinare sulla compatibilità delle disposizioni cantonali, delle rispettive leggi tributarie ginevrina e neocastellana, le quali, diversamente dalla LIFD, non prevedevano l'aliquota per coniugi in caso imposizione separata delle prestazioni provenienti dalla previdenza professionale. Nella sentenza TF 2C_954/2010, in particolare, i giudici dell'Alta Corte, si sono chinati sulla questione se l'art. 11 cpv. 1 LAID (secondo il quale per i coniugi che vivono in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole) fosse applicabile unicamente all'imposta sul reddito stricto sensu , oppure dovesse applicarsi anche nell'imposizione separata (imposta annua intera) relativa alle prestazioni in capitale provenienti dagli istituti di previdenza (consid. 4). La Suprema Corte ha rilevato che l'art. 11 LAID fa parte del capitolo 2, relativo all'imposta sul reddito. La sezione 1 di questo capitolo tratta dei "redditi", la sezione 2 delle "deduzioni" e la sezione 3, che comprende unicamente l'art. 11 LAID, del "calcolo dell'imposta". Quest'ultima sezione, benché sia riferita al calcolo dell'imposta, non indica le aliquote. Queste rientrano infatti nella competenza dei Cantoni. Tuttavia, al primo capoverso, l'art. 11 LAID impone di ridurre l'imposta per le persone che vivono nella stessa economia domestica. Dalla lettura dell'art. 7 cpv. 1 LAID si evince che le prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di previdenza sono redditi e sono soggette all'imposta sul reddito. Tuttavia, tali prestazioni sono tassate separatamente e sono

soggette ad un'imposta annua intera (art. 11 cpv. 3 LAID). La ratio legis di questa imposizione separata è quella di evitare che tali redditi siano tassati in modo eccessivo. Infatti, una scala delle aliquote progressiva porterebbe ad un'aliquota elevata, tenendo conto degli altri redditi. La tassazione separata consente di interrompere la progressività dell'aliquota. La tassazione separata delle prestazioni pensionistiche in capitale riduce l'onere fiscale sulle prestazioni pensionistiche. Una tale tassazione è giustificata nel caso di redditi non periodici che generano un importo straordinario. Infatti, un simile reddito porta, in un certo senso, ad una distorsione della reale capacità economica del contribuente. Questa tassazione separata di tali prestazioni permette inoltre di raggiungere l'obiettivo previsto, che è quello di riservar loro un trattamento particolarmente favorevole (Messaggio sull'armonizzazione fiscale, FF 1983 III 63). Il corollario della tassazione separata è che se, nel corso di un anno fiscale, il contribuente riceve diverse prestazioni pensionistiche in capitale, queste vengono sommate e assoggettate nella loro totalità all'imposta annua (consid. 4.1). Secondo l'art. 3 cpv. 3 LAID, il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano. Tale regola vale, di principio, per tutti i redditi dei coniugi che sono sottoposti all'imposta sul reddito. Fanno unicamente eccezione, secondo l'esplicita formulazione dell'art. 3 cpv. 3 LAID, gli utili immobiliari. Ciò comporta che le prestazioni previdenziali ricevute nel corso di uno stesso periodo fiscale debbano cumularsi, indipendentemente dal fatto che le stesse siano percepite da uno o dall'altro dei coniugi. L'Alta Corte è dunque giunta alla conclusione che la legge sull'imposizione delle persone fisiche ginevrina fosse contraria alla LAID. Se i Cantoni hanno una certa indipendenza nella determinazione delle aliquote, l'esigenza di attenuare le imposte dei coniugi non separati legalmente o di fatto è assoluta nell'ambito dell'imposizione dei redditi (consid. 4.3.). Tale conclusione asseconda la volontà del legislatore di realizzare l'armonizzazione fiscale che mira a coordinare le legislazioni cantonali con la legislazione federale nell'ambito dell'imposta federale diretta (armonizzazione verticale) e le legislazioni cantonali fra loro (armonizzazione orizzontale), come pure a semplificare la tassazione. In effetti, anche a livello federale, l'attenuazione voluta dal legislatore, nell'ambito dell'imposta sul reddito, per i coniugi non separati legalmente o di fatto si applica anche all'imposta annua intera relativa alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (consid. 4.4.; v. anche sentenza TF 2C_337/2016 del 10.10.2016 consid. 5.1.).

E. 2.5

Ne consegue che il diritto federale impone, ai fini del calcolo dell'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, sia per l'imposta federale diretta sia per l'imposta cantonale, di applicare un'aliquota attenuata al coniuge che, per il calcolo dell'imposta sul reddito, beneficia dell'aliquota più favorevole.

E. 3.1

Tornando al caso che qui ci occupa, _____ e _____ sono separati giudizialmente dal 27 aprile 2007. Il loro matrimonio è stato sciolto, per divorzio, il 4 gennaio 2023. Ora è pacifico che, dalla separazione giudiziale, _____ non hanno più condiviso un'economia domestica (cfr. anche certificato di domicilio del 15 febbraio 2023 del Comune di _____, doc. D) e sono stati imposti individualmente. Per il fatto che, come confermato dalla giurisprudenza del TF, il capitale proveniente dalla previdenza professionale costituisce un reddito del contribuente, semplicemente imposto separatamente, anche per tener conto della sua capacità contributiva, appare evidente che _____ non può pretendere che l'imposta annua intera sia calcolata con l'aliquota per

coniugati, che non dipende dal fatto di provvedere al mantenimento dell'ex coniuge, bensì dalla circostanza che il contribuente non sia separati legalmente o di fatto.

E. 3.2.1

Nel ricorso, l'insorgente fa riferimento ad una sentenza di questa Camera del 25 febbraio 2015, con la quale era stato accolto il ricorso di un contribuente che chiedeva l'applicazione della scala delle aliquote per coniugati anche per il calcolo dell'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, tenendo conto del fatto che "il padre provvede praticamente al mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse finanziarie". Per quanto riguarda le prestazioni in capitale sembra lecito supporre, secondo il contribuente, che tale criterio debba essere applicato anche al suo caso, ammettendo l'applicazione dell'aliquota per coniugati "non avendo più svolto, la moglie, subito dopo il matrimonio, alcuna attività lucrativa, prima e dopo la separazione".

E. 3.2.2

Ora la sentenza, alla quale si appella il ricorrente (CDT n. 80.2014.199-202 del 25.2.2015), non è applicabile al suo caso. In effetti, nel caso di specie si trattava di una coppia, non sposata, ma convivente dal 2005. I concubini, poi convolati a nozze nel 2013, avevano avuto tre figlie (l'ultima nata nel 2011), tutte sotto l'autorità parentale della madre. La prestazione in capitale su prestazioni provenienti dalla previdenza, era stata erogata, in favore del contribuente, nel 2012. Alla stessa l'autorità fiscale aveva applicato l'aliquota per persone sole, fondandosi sul punto 14.6.2 della Circolare n. 30 del 21.12.2010 (versione in italiano), la cui versione in italiano, tuttavia, era " frutto di una sfortunata traduzione dalla lingua tedesca e francese ". In particolare, la Circolare, nella versione delle due altre lingue ufficiali prevedeva che l'applicazione dell'aliquota per "genitori" dovesse essere attribuita al genitore che provvede al mantenimento del figlio, quando il detentore dell'autorità parentale non dispone di una fonte sufficiente di guadagno. Motivo per il quale, vivendo nella medesima economia domestica con le figlie e la compagna e provvedendo il contribuente al sostentamento di tutti i membri del nucleo familiare, l'aliquota da applicare era quella più favorevole, ossia quella per "coniugati".

E. 3.3

Diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, in casu non sussiste neppure una violazione della parità di trattamento, rispettivamente del principio di capacità contributiva. Le deduzioni sociali e le aliquote hanno lo scopo di adattare – in modo schematico – l'onere fiscale alla situazione personale ed economica specifica di ogni categoria di contribuenti, conformemente al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie di contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF 133 II 305 consid. 5.1 e 5.3). La disciplina legale in materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo, in considerazione della molteplicità delle situazioni individuali da considerare, cosa che, in generale, è tuttavia compatibile con i principi stabiliti dall'art. 127 Cost. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un'uguaglianza assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere sensibilmente più elevato o una ineguaglianza

sistematica nei confronti di determinate categorie di contribuenti. D'altra parte, le possibilità di paragonare le diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza citata).

E. 4.1

In via subordinata, il contribuente chiede che il capitale preso in considerazione quale base imponibile venga ricalcolato per tener conto del fatto che l'avere di previdenza è stato suddiviso, con un accordo interno, con l'allora moglie _____. Il ricorrente rileva anche che il Pretore, nella sentenza di divorzio, ha omologato l'accordo tra le parti.

E. 4.2.1

Secondo l'art. 122 CC, le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio. La prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, dovuta al coniuge creditore in caso di divorzio (art. 122 CC), deve rimanere riservata alla previdenza professionale di quest'ultimo; viene trasferita in primo luogo alla sua istituzione di previdenza, eventualmente su un conto o a una polizza di libero passaggio per la parte che eccede la lacuna nella cassa pensioni. Dal punto di vista fiscale, la prestazione d'uscita trasferita non dà luogo ad alcuna imposizione poiché non ha lasciato la sfera del 2° Pilastro; si tratta di un caso di libero passaggio. Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita al coniuge creditore che ha raggiunto l'età pensionabile, non è domiciliato in Svizzera o svolge un'attività lucrativa indipendente e non è soggetto all'assicurazione obbligatoria, invece, comporta la realizzazione del reddito da parte del coniuge creditore (Laffely Maillard , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 22 LIFD, p. 554).

E. 4.2.2

Se, sia il coniuge obbligato che il coniuge avente diritto sono affiliati ad un istituto di previdenza, il trasferimento della prestazione di libero passaggio dovuta avviene per via giudiziaria dall'istituto di previdenza di uno dei due coniugi a quello dell'altro. Per colmare la lacuna risultante nell'avere previdenziale, l'istituto di previdenza deve concedere al coniuge obbligato la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22 d LFLP. Tuttavia, il riacquisto è possibile solo in un istituto di previdenza (cassa pensione), ma non in un istituto di libero passaggio. Se il coniuge avente diritto non svolge un'attività lucrativa e non appartiene ad un istituto di previdenza, l'importo da trasferire non può essere versato in contanti. Deve invece essere utilizzato per stipulare una polizza di libero passaggio o per creare un conto di libero passaggio fino al verificarsi di un evento assicurato o alla realizzazione di un motivo per un pagamento in contanti. Il trasferimento del diritto alla prestazione di libero passaggio, in base al diritto del divorzio, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, non ha conseguenze fiscali. Il trasferimento non comporta alcuna imposizione per il coniuge obbligato, mentre il coniuge avente diritto non ha diritto ad alcuna deduzione fiscale, perché il trasferimento non è considerato un riscatto da parte del coniuge avente diritto. Questa soluzione è giustificata dal fatto che il trasferimento da un istituto di previdenza o di libero passaggio a un altro non comporta la scadenza di una prestazione previdenziale, ma mira piuttosto a mantenere i diritti pensionistici del coniuge divorziato sorti durante il matrimonio. I trasferimenti nell'ambito del 2° pilastro non hanno conseguenze fiscali perché l'avere pensionistico rimane all'interno della sfera previdenziale e l'intestatario della

previdenza non può disporre (Züger/Bölle , Auf dem Weg zur Gleichberechtigung in der beruflichen Vorsorge, in StR 76/2021, p. 203 s.; Conferenza svizzera delle imposte, Prévoyance et impôts, Conférence suisse des impôts, Muri-Berna 2023, A.5.2.3.).

E. 4.2.3

Per l'art. 124 e cpv. 1 CC, se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita. Fra i casi in cui il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile rientra quello del versamento in capitale. Se si verifica un caso di previdenza, l'assicurato può chiedere un versamento in capitale. Al verificarsi di un evento assicurato, l'assicurato può richiedere una liquidazione in capitale - solo di una parte dell'aver di vecchiaia, a meno che il regolamento dell'istituto di previdenza non disponga diversamente - in luogo della rendita, alle condizioni stabilite dall'art. 37 cpvv. 2 e 4 LPP; il versamento in capitale è subordinato al consenso scritto del coniuge dell'assicurato (art. 37 a cpv. 1 LPP). La liquidazione in capitale esula quindi dall'alveo della previdenza professionale (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce - Conditions - effets - procédure, Berna 2021, n. 449, p. 173, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del codice civile svizzero [Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio], in FF 2013 4151, p. 4178). Come ha stabilito il Tribunale federale, il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile anche nel caso in cui la liquidazione in capitale è stata versata al coniuge assicurato nel corso della procedura di divorzio e dunque ancora durante il matrimonio (sentenza 5A_204/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 4.2.4

L'art. 280 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) stabilisce che il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se: a. i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d'esecuzione; b. i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità di quanto convenuto e l'importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge. L'art. 280 cpv. 2 CPC dispone che il giudice comunichi agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.

E. 4.3.1

Nel caso di specie, _____ e la ex moglie _____ hanno divorziato quando il caso di previdenza era già intervenuto. In vista del prepensionamento, il marito aveva infatti deciso di ottenere la liquidazione in capitale. La somma ricevuta il 1° febbraio 2021 ha pertanto lasciato " l'alveo " della previdenza professionale e il ricorrente ha conseguito il corrispondente reddito imponibile. Siccome il conguaglio dei fondi della previdenza professionale era divenuto impossibile, il coniuge debitore, cioè l'insorgente, era tenuto a versare al coniuge creditore, cioè la moglie, un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita, secondo l'art. 124 e cpv. 1 CC.

E. 4.3.2

Si spiega così la convenzione tra _____ e _____, sottoscritta a _____ il 22.11.2020, che prevede quanto segue (ricorso, doc. I): (...). _____ e _____

concordano che _____ preleva l'intero capitale della previdenza professionale accumulato (812'683) e firmano l'ordine di pagamento alla società _____. La ripartizione tiene conto degli anni di contribuzione di _____ prima del matrimonio (1981-1991). Le imposte dovute sull'intero capitale prelevato (circa 50 mila franchi) sono interamente a carico di _____. _____ versa a _____ un importo unico anticipato di 300'000 franchi in sostituzione degli alimenti dovuti e di ogni e qualsiasi altro obbligo finanziario per il periodo fino all'età di pensionamento di _____ (16.2.2026). L'importo di 300'000 franchi è così calcolato: · alimento mensile attuale 4'200.- franchi; · da febbraio 2021 a febbraio 2026 (61 mesi) = 256'200; · somma aggiuntiva di sicurezza: fr. 43'800.-. Il versamento di 300'000 franchi sarà effettuato da _____ all'inizio del mese di febbraio 2021 sul conto bancario indicato da _____. Dal 1° febbraio 2021 _____ non dovrà più versare alimenti. Al raggiungimento dell'età AVS _____ e _____ vivranno ciascuno con la rendita AVS e con i loro risparmi.

E. 4.3.3

_____ si è fatto accreditare l'intera prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale unica (cfr. doc. P e Q allegati al ricorso). Il versamento di fr. 813'219.40 è stato effettuato il 1° febbraio 2021 sul conto _____, intestato a _____. Quest'ultimo ha poi provveduto a bonificare, con tre separati ordini, e meglio fr. 5'000.- il 22 gennaio 2021, fr. 145'000 il 2 febbraio 2021 sul conto di _____ intestato a _____, nonché, lo stesso 2 febbraio 2021 fr. 150'000.- su un conto di _____ sempre intestato alla ex consorte, a tacitazione “ degli alimenti dovuti e di ogni e qualsiasi altro obbligo finanziario ”.

E. 4.3.4

Nel verbale di udienza del 27 dicembre 2022 (causa DM. _____), il Pretore del Distretto di Lugano ha in particolare omologato la convenzione presentata dai coniugi, ritenendo, per la previdenza professionale, quanto segue: “ Non si dividono gli averi di previdenza professionale, visto come sono già stati ritirati e ripartiti dalle parti ”.

E. 4.4.1

Pur comprendendo il punto di vista del ricorrente, occorre tuttavia rilevare che non è possibile poter modificare, a posteriori, nell'ambito della decisione di tassazione dell'imposta annua intera, l'importo versatogli dall'istituto di previdenza. Come visto, il conguaglio dei fondi della previdenza professionale avrebbe dovuto essere deciso dal Pretore nell'ambito del divorzio, con contestuale comunicazione all'Istituto di previdenza, prima che il ricorrente si facesse versare la liquidazione in capitale dalla cassa pensione. In tal caso, la parte di previdenza destinata a _____ avrebbe dovuto essere versata su un conto di libero passaggio, oppure, se del caso, di previdenza professionale, sino all'intervento di un caso di previdenza anche per quest'ultima. In tal modo, l'avere previdenziale spettante a _____, successivamente versato dall'istituto di previdenza, si sarebbe ridotto del corrispondente importo. Di converso, _____ non avrebbe potuto beneficiare subito della somma in questione: in altri termini, l'importo di fr. 300'000.- non avrebbe potuto esserle bonificato e lasciato a sua libera disposizione, già nel 2021, per far fronte al suo fabbisogno sino all'età della pensione, ma avrebbe dovuto essere trattenuto sino al verificarsi di un caso di previdenza per quest'ultima.

E. 4.4.2

Se il contribuente avesse invece optato per una rendita pensionistica, con il divorzio sarebbe stato anche il quel caso il giudice, giusta l'art. 124 a cpv. 1 CC a decidere in merito alla suddivisione della rendita. In quel caso, la ex moglie avrebbe avuto diritto, giusta l'art. 124 a cpv. 2 CC ad una pensione a vita, che le sarebbe stata versata (direttamente) dall'istituto di previdenza del coniuge obbligato o trasferita al suo istituto di previdenza (Züger/Bölle , op. cit., p. 211; in merito anche Messaggio citato, in FF 2013 4151, p. 4165).

E. 4.4.3

Tenuto conto delle scelte fatte dal ricorrente, e meglio con la liquidazione del capitale previdenziale prima del divorzio, non è più possibile procedere ad una tassazione separata degli importi della previdenza professionale. Non muta questa conclusione neppure il fatto che, per procedere al ritiro del capitale, era necessario, ex lege , il consenso del coniuge. L'art. 37a cpv. 1 LPP ("Consenso alla liquidazione in capitale") prevede espressamente che, per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l'articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile. _____ ha acconsentito alla liquidazione in capitale, sia sul formulario inoltrato a _____, sia nell'accordo privato sottoscritto tra le parti. Nella sentenza di divorzio del 27 dicembre 2022, essendo il capitale già stato ritirato dalla previdenza professionale, il giudice non ha infatti indirizzato alcuna comunicazione all'Istituto di previdenza _____ (cfr. art. 280 cpv. 2 CPC).

E. 5

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 1'800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di _____ fr. 2'000.– sono a carico del ricorrente, che li ha già anticipati. 3. Contro il presente _____ Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II presidente: _____ La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.